

Rapporto

numero

8420 R

data

25 giugno 2024

competenza

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

della Commissione Costituzione e leggi sul messaggio 17 aprile 2024 concernente l'abrogazione della legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 27 gennaio 2003

Il messaggio governativo in esame propone la formale abrogazione di una legge diventata obsoleta con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2024, della **Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante**. Questa fu approvata dal Gran Consiglio nella passata legislatura il 15 marzo 2023, complementariamente all'approvazione della revisione totale della legge sulle lotterie e i giochi d'azzardo (LALGD) che ha riunito in un unico testo¹ tutte le norme concernenti i giochi in denaro.

Questa nuova **legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante** contiene norme riguardanti esclusivamente il commercio ambulante e, pur non essendo oggetto del presente rapporto, è comunque qui riportata in esteso, in quanto comprende soli 7 articoli:

945.300 - Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante del 15 marzo 2023 (stato 1° gennaio 2024) - Pubblicata nel BU 2023, 251

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamata la legge federale sul commercio ambulante del 23 marzo 2001 (di seguito LFCAmb);
 - visto il messaggio 18 novembre 2020 n. 7931 del Consiglio di Stato;
 - visto il rapporto 28 febbraio 2023 n. 7931 della Commissione Costituzione e leggi;
- dopo discussione, decreta:

Scopo

Art. 1 La presente legge ha lo scopo di garantire l'ordine, la sicurezza e la salute pubblica e di proteggere il pubblico da pratiche commerciali scorrette.

Campo d'applicazione

Art. 2 Essa si applica all'attività dei commercianti ambulanti che offrono merci o servizi ai consumatori.

Autorità di applicazione

a) Consiglio di Stato

Art. 3 Il Consiglio di Stato è competente:

- a) a rilasciare l'autorizzazione per esercitare il commercio ambulante (art. 7 cpv. 1 LFCAmb);

¹La revisione totale si era resa necessaria a seguito dell'adozione della legge federale che sostituì e riunì in un unico testo la legge sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco nonché la legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate; modifica a sua volta scaturita dalla nuova disposizione costituzionale sui giochi in denaro (art. 106 Cost.) resasi necessaria dopo l'accettazione nel 2012 del controprogetto diretto del Consiglio federale all'iniziativa popolare "Per giochi in denaro al servizio del bene comune".

Rapporto n. 8420 R del 25 giugno 2024

- b) ad accordare l'autorizzazione ad un'impresa a consegnare la tessera di legittimazione ai propri dipendenti (art. 8 cpv. 1 LFCAmb);
- c) a concedere l'autorizzazione ad un'associazione di categoria a consegnare la tessera di legittimazione ai propri soci (art. 8 cpv. 1 LFCAmb);
- d) a revocare le autorizzazioni (art. 10 LFCAmb);
- e) a riscuotere le tasse determinate dal Consiglio federale (art. 12 LFCAmb);
- f) ad applicare le norme in materia di dati personali (art. 13 LFCAmb);
- g) a perseguire le contravvenzioni alla LFCAmb, alla presente legge e alle disposizioni di esecuzione.

b) Municipi

Art. 4 ¹Il Municipi collaborano con il dipartimento competente per l'applicazione delle normative sul commercio ambulante.

²Essi segnalano all'autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di commercio ambulante.

c) associazioni di categoria

Art. 5 ¹Il dipartimento competente può delegare, alle associazioni di categoria che dispongono dell'autorizzazione prevista dall'art. 8 cpv. 1 LFCAmb, compiti di sorveglianza e di segnalazione delle irregolarità rilevate.

²La decisione di delega stabilisce la procedura e fissa le condizioni.

Disciplinamento comunale di fiere e mercati

Art. 6 ¹Il Municipi possono disciplinare il rilascio dell'autorizzazione all'uso del proprio suolo pubblico in occasione di fiere o mercati sulla base di puntuali criteri di assegnazione.

²Possono prelevare una tassa d'occupazione d'area pubblica secondo le norme del regolamento comunale.

Entrata in vigore

Art. 7 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Come si evince dal messaggio n. 7931 che introdusse la revisione totale della LALGD (p. 32), a suo tempo era stata evidenziata la necessità di una nuova legge di applicazione sul commercio ambulante: *«poiché tramite l'attuale revisione si è proceduto a riunire sotto un'unica legge tutto il settore dei giochi in denaro, si ritiene che il capitolo inerente il commercio ambulante, attualmente inserito nella Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (Titolo II) vada integrato in un'altra legge poiché non pertinente con la materia trattata nella Legge di applicazione della legge federale sui giochi in denaro»*.

Il decreto legislativo del suddetto messaggio governativo, richiamata la Legge federale sul commercio ambulante del 23 marzo 2001, perciò comprendeva la proposta di un disegno di legge di applicazione cantonale della suddetta legge federale sul commercio ambulante; tuttavia fu persa di vista la necessità l'abrogazione della Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 27 gennaio 2003. Ciò motiva l'esigenza di questo atto formale.

CONCLUSIONI

Visto quanto precede, la Commissione costituzione e leggi preavvisa favorevolmente l'abrogazione della Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 27 gennaio 2003 e invita il Gran Consiglio ad approvare il messaggio governativo e il decreto legislativo ad esso allegato.

Per la Commissione Costituzione e leggi:

Daria Lepori e Andrea Censi, relatori

Boscolo - Caroni - Corti - Filippini - Genini Simona -

Genini Sem - Ghisolfi - Giudici - Ortelli P. - Padlina -

Passardi - Petralli - Piccaluga - Ponti - Terraneo